

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3404 del 12/06/2025
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio prodotti vegetali nascenti in sponda destra del Cavo Napoleonico e sfalcio a campagna in Comune di Bondeno (FE). Proc. Cod. BO10T0070 Richiedente: Bonifazi Paolo
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3539 del 12/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dodici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio prodotti vegetali nascenti in sponda destra del Cavo Napoleonico e sfalcio a campagna in Comune di Bondeno (FE).

Proc. Cod. BO10T0070

Richiedente: Bonifazi Paolo

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna

RICHIAMATA la determinazione n. 504 del 03/02/2020 con la quale il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Ferrara della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 6 anni a Bonifazi Paolo C.F. BNFPLA69E17A965G, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di Ha 16.63.48 ad uso sfalcio argini del Fiume Cavo Napoleonico e una superficie di Ha 0.95.31 ad uso campagna nel Comune di Bondeno (FE), individuata l'area relativa allo sfalcio argini è censita al Catasto Terreni del Comune di Bondeno al F. 64 mappali 18/p, 130/p; F. 82 mappale 109/p; F. 130 mappale 386/p; F. 150 mappali 350/p, 351/p, 352/p, 353/p, 354/p, 355/p, 218/p, 224/p; F. 171 mappale 93/p; F. 162 mappale 61/p, del Comune di Bondeno (FE), l'area relativa a campagna è censita al F. 149 mappale 570/p del Comune di Bondeno (FE), zona retrostante ex magazzino idraulico in via Napoleonica n. 19 del Comune di Bondeno (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 08/10/2024 registrata al PG/2024/0180799 del 08/10/2024 con cui il sig. Bonifazi Paolo C.F. BNFPLA69E17A965G residente in via Provinciale n. 65 nel Comune di Bondeno (FE) in qualità di titolare della ditta Bonifazi Paolo P.Iva 01752210383 con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione

relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 504 del 03/02/2020 dal Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Bologna della Regione Emilia-Romagna;

VISTO l'integrazione volontaria inviata dall'Azienda Bonifazi Paolo C.F. BNFPLA69E17A965G P.Iva 01752210383 in data 04/06/2025 con Prot. 04/06/2025.0100778.E, nella quale si dichiara che la richiesta di concessione è per uso "sfalcio prodotti vegetali nascenti" anche nell'area non arginale;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 21 del 29/01/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC con prot. PR_FEUTG_Ingresso_0001468_20250109;

DATO ATTO che, in data 28/01/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato riguardo alla ditta Bonifazi Paolo P.Iva 01752210383, la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

VISTO la Direttiva approvata con determina dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023 da parte della Regione Emilia-Romagna, contenente le norme per l'ottenimento della semplificazione ai fini

dell'ottenimento del pre-parere V.inc.A., si conferma che il procedimento che costituisce un rinnovo di occupazione per sfalci risulta essere stato già valutato precedentemente con comunicazione come di seguito riportata;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna, valutazione di incidenza acquisito agli atti in data 12/11/2019 con prot. n. PG/2019/174325, con la seguente prescrizione:

che non venga eliminata la vegetazione arborea ed arbustiva presente in loco;

- del parere favorevole del Comune di Bondeno, pervenuto in data 05/12/2019 con prot. PG/2019/186930 in qualità di Ente gestore dell'Area di Riequilibrio Ecologico Porporana e Stellata, rilasciato con la prescrizione che:

prima dell'attività di sfalcio occorre effettuare la rimozione di eventuali rifiuti abbandonati nell'area oggetto d'intervento al fine di evitarne la frammentazione e dispersione;

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 784 del 08/03/2018 conservato in atti al prot. PG/2018/5921 del 09/03/2018) e successiva conferma e integrazioni pervenute con prot. PG/2025/100778 del 04/06/2025;

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 504/2020, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2025;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 349,73 per l'occupazione ad uso

sfalcio prodotti vegetali nascenti;

- in data 24/02/2025 tramite avviso di pagamento pagopa il concessionario ha versato l'importo di € 519,26 a titolo annualità 2025;
- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario risulta a credito di € 169,53, importo che verrà scontato nella prossima annualità;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 349,73;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 504/2018 in € 541,22 e versato dal sig. Bonifazi Paolo in data 28/01/2020;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2025, il concessionario ha versato € 169,53 in eccesso, importo che verrà scontato nella prossima annualità;
- in data 07/10/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'Azienda Bonifazi Paolo C.F. BNFPLA69E17A965G P.Iva 01752210383, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Cavo Napoleonico, di Ha 16.63.48 ad uso sfalcio prodotti vegetali nascenti area arginale in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Bondeno al F. 64 mappali 18/p, 130/p; F. 82 mappale 109/p; F. 130 mappale 386/p; F. 150 mappali 350/p, 351/p, 352/p, 353/p, 354/p, 355/p, 218/p, 224/p; F. 171 mappale 93/p; F. 162 mappale 61/p, del Comune di Bondeno (FE), e una superficie di Ha 0.95.31 ad uso sfalcio prodotti vegetali nascenti area non arginale catastalmente identificata nell'area censita al F. 149 mappale

- 570/p del Comune di Bondeno (FE), zona retrostante ex magazzino idraulico in via Napoleonica n. 19 del Comune di Bondeno (FE), codice pratica BO10T0070;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/06/2025 (PG/2025/105983 del 12/06/2025);
 4. di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 349,73 per l'occupazione ad uso sfalcio argini;
 5. in data 24/02/2025 tramite avviso di pagamento pagopa il concessionario ha versato l'importo di € 519,26 a titolo annualità 2025;
 6. in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario risulta a credito di € 169,53, importo che verrà scontato nella prossima annualità;
 7. di quantificare il deposito cauzionale in € 349,73;
di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 504/2018 in € 541,22 e versato dal sig. Bonifazi Paolo in data 28/01/2020;
 8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Dott. Roverati Marco;
 12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del

20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Bonifazi Paolo P.Iva 01752210383 (cod. pratica BO10T0070).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Napoleonico, lo sfalcio prodotti vegetali nascenti in area arginale è individuata nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Bondeno al F. 64 mappali 18/p, 130/p; F. 82 mappale 109/p; F. 130 mappale 386/p; F. 150 mappali 350/p, 351/p, 352/p, 353/p, 354/p, 355/p, 218/p, 224/p; F. 171 mappale 93/p; F. 162 mappale 61/p, del Comune di Bondeno (FE), l'area relativa allo sfalcio argini nell'area non arginale è censita al F. 149 mappale 570/p del Comune di Bondeno (FE), zona retrostante ex magazzino idraulico in via Napoleonica n. 19 del Comune di Bondeno (FE) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari ad un totale di Ha 17.58.79 ad uso sfalcio prodotti vegetali nascenti.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 349,73 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 541,22 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli

obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o

sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Bonifazi Paolo;
- numero identificativo della concessione BO10T0070;
- scadenza della concessione 31/12/2030.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO.

1. Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni tecniche del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bondeno in qualità di Ente gestore dell'Area di Riequilibrio Ecologico Porporana e Stellata:

- non deve essere eliminata la vegetazione arborea ed arbustiva presente in loco;
- prima dell'attività di sfalcio occorrerà effettuare la rimozione di eventuali rifiuti abbandonati nell'area oggetto d'intervento al fine di evitarne la frammentazione e dispersione.

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 784 del 08/03/2018

conservato in atti al prot. PG/2018/5921 del 09/03/2018 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

- “1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.*
- 2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.*
- 3) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.*
- 4) È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.*
- 5) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.*
- 6) Lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009 e s.m.i.*
- 7) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli*

8) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

9) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

10) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sotto banche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

11) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

12) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

13) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto

14) dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

15) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese Incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionari

16) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente

17) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.

18) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P2 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

19) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

20) Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

21) L'A.R.S.T. e p.c. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

22) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C.- Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio Concedente.

23) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di ArpaE. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.

24) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica”

“In relazione alla richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 - L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016 acquisita allo scrivente Settore UT (BO) con Prot. 10/01/2025.0001218.E procedimento n. BO10T0070, per il rinnovo di una concessione demaniale senza modifiche relativa

all'occupazione di pertinenze idrauliche ad uso sfalcio argini e campagna area censita catastalmente nel Comune di Bondeno ai fogli:

F.64 mappali 18/p, 130/p;

F.82 mappale 109/p;

F.130 mappale 386/p;

F.150 mappali 350/p, 351/p, 352/p, 353/p, 354/p, 355/p, 218/p, 224/p;

F.171 mappale 93/p;

F.162 mappale 61/p;

del Canale Cavo Napoleonico in sponda destra;

e al foglio F.149 mappale 570/p uso campagna, zona retrostante ex magazzino idraulico in via Napoleonica n.19 del comune di Bondeno.

Richiamata la D.G.R. n. 2363/2016, allegato A, punto 3, in merito alla possibilità di confermare la propria precedente pronuncia per le domande di rinnovo di concessioni in scadenza;

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

Con comunicazione pervenuta con prot. PG/2025/100778 del 04/06/2025 si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla determinazione n. 504 del 03/02/2020, oltre al taglio di eventuali piccoli arbusti e rovi se presenti durante le operazioni di sfalcio a garanzia della sicurezza idraulica e del territorio circostante e per una corretta vigilanza dei corpi arginali stessi e che il taglio incompleto al corpo arginale potrà costituire causa di decadenza della concessione.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative,

nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.